

## BANDO RICARICA

### Incentivazione all'acquisto e all'installazione di punti di ricarica privata per autoveicoli elettrici

#### INDICE

1.	FINALITÀ .....	1
2.	RISORSE FINANZIARIE .....	2
3.	PERIODO DI VALIDITÀ.....	2
4.	CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA .....	2
5.	DEFINIZIONI .....	2
6.	INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO.....	4
7.	MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO .....	5
8.	SPESE AMMISSIBILI.....	5
9.	REGIME DI AIUTO .....	6
10.	COME PRESENTARE LA DOMANDA .....	7
11.	ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE .....	9
12.	CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI RICARICA .....	10
13.	TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO .....	11
14.	COME SI RICEVE IL CONTRIBUTO.....	12
15.	COMUNICAZIONI .....	13
16.	DECADENZA E RINUNCIA .....	13
17.	CONTROLLI.....	13
18.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	13
19.	A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI .....	13
20.	RIEPILOGO ITER PROCEDURALE.....	15

#### **1. FINALITÀ**

In esecuzione dell'Accordo di Programma Quadro Ambiente ed Energia, stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia promuove la diffusione dell'utilizzo degli autoveicoli elettrici privati al fine di diminuire l'inquinamento atmosferico generato dai trasporti, soprattutto in ambito urbano. Si favorisce pertanto l'acquisto dell'autovettura elettrica attraverso la sovvenzione dell'infrastruttura di ricarica privata.

## 2. RISORSE FINANZIARIE

La dotazione finanziaria messa a disposizione per il presente bando è pari a 1.000.000,00 (un milione) di Euro, salvo ulteriori risorse aggiuntive che potessero rendersi disponibili, definite da un successivo provvedimento.

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. provvederà alla liquidazione dei contributi che verranno riconosciuti a seguito dell'istruttoria realizzata dalla U.O. Energia e Reti Tecnologiche.

## 3. PERIODO DI VALIDITÀ

Il bando inizierà ad esplicare i propri effetti dal giorno **mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 12:00** e si concluderà alla data del 31 dicembre 2016, salvo esaurimento anticipato delle risorse finanziarie.

## 4. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

La misura di incentivazione è rivolta a tutti i soggetti privati, ovvero cittadini, condomini, ditte individuali e società, residenti o avente sede legale/operativa in Regione Lombardia.

Il contributo è concesso **esclusivamente a chi possiede in proprietà, in leasing o in comodato d'uso un autoveicolo elettrico a batteria**, anche della tipologia ibrida plug-in, **delle categorie M1 o N1**. Sono pertanto esclusi tutti gli autoveicoli ibridi non plug-in delle medesime categorie M1 o N1 e i veicoli elettrici di categoria L.

Per le imprese i seguenti requisiti sono obbligatori, pena l'inammissibilità della domanda:

- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea: gli aiuti non saranno erogati ad imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 659/1999 e s.m.i., in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del suddetto Regolamento;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali ai sensi del diritto fallimentare interno;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia).

Sono escluse dai beneficiari le imprese sottoposte a procedura fallimentare o in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o comunque che siano sottoposte a procedimenti che possano determinare una delle predette procedure. Sono inoltre escluse le imprese che hanno beneficiato di contributi pubblici in forma di prestito agevolato, soggetto a restituzione, e che non siano in regola con il pagamento delle rate.

## 5. DEFINIZIONI

*Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI):* Autorità indipendente di regolazione alla quale è affidata la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza del settore elettrico, del gas e del sistema idrico.

*Categoria M1:* sono i veicoli classificati dall'art. 47 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) come veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote, e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

*Categoria N1:* sono i veicoli classificati dall'art. 47 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/92) come veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, e aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

*CEI 64-50:* guida per l'integrazione in un edificio residenziale, o destinato ad attività commerciali o terziarie, degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati.

*CEI 64-8/722:* la sezione 722 della norma CEI 64-8 riguarda le prescrizioni di sicurezza relativamente ai circuiti previsti per alimentare i veicoli elettrici ai fini della loro carica ed alla protezione in caso di corrente che fluisce dai veicoli elettrici verso la rete di alimentazione privata e pubblica.

*CEI EN 61851-1:* la norma si applica alle apparecchiature per la carica dei veicoli elettrici (VE) stradali, a bordo e fuori bordo, alle tensioni di alimentazione normalizzate in c.a. fino a 1000 V, e a tensioni di alimentazione in c.c. fino a 1500 V, nonché alla fornitura di energia elettrica per tutti i servizi supplementari sul veicolo, se richiesta, durante il collegamento alla rete di alimentazione. Gli aspetti considerati comprendono le caratteristiche e le condizioni di funzionamento del dispositivo di alimentazione e del collegamento al veicolo, la sicurezza elettrica degli operatori e dei terzi e le caratteristiche che il veicolo deve rispettare in relazione al suo equipaggiamento (EVSE) in c.a./c.c., solo quando il VE è collegato a terra.

*CEI EN 62196-2:* la norma si applica a spine, prese fisse, connettori per veicoli, con attacchi a spina e alveoli, con configurazioni standardizzate e destinati alla carica conduttiva dei veicoli elettrici. Tali apparecchi devono avere tensione nominale non superiore a 480 V c.a., frequenza da 50 Hz a 60 Hz e corrente nominale non superiore a 63 A (per componenti trifase) e 70 A (per componenti monofase). La norma si applica agli apparecchi di interfaccia di base per l'alimentazione dei veicoli specificati nella norma CEI EN 62196-1 e utilizzati in sistemi di carica conduttiva per i circuiti specificati nella norma CEI EN 61851-1; essa deve essere applicata in modo congiunto con la norma CEI EN 62196-1.

*Colonnina:* un sistema di ricarica in grado di ricaricare al minimo due veicoli contemporaneamente.

*Modo 2:* il veicolo si ricarica collegandosi alla rete elettrica attraverso una presa domestica e un cavo con dispositivo di protezione (messa a terra).

*Modo 3:* il veicolo è collegato direttamente alla rete elettrica tramite presa e spina specifica ed un circuito dedicato. Un dispositivo con funzione di controllo e di protezione viene inserito in modo permanente nell'installazione.

*Veicolo elettrico:* un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore contenente almeno una macchina elettrica non periferica come convertitore di energia con sistema di accumulo di energia ricaricabile, che può essere ricaricato esternamente.

*Veicolo elettrico ibrido (HEV – hybrid electric vehicle):* è un tipo di veicolo che utilizza un sistema di propulsione ibrido, ovvero composto da un motore termico (benzina o diesel) e da un motore elettrico. Il sistema può essere montato in parallelo, in cui entrambi i motori forniscono coppia alle ruote, oppure in serie, dove il motore termico non è collegato alle ruote e fornisce energia solo per alimentare il motore elettrico.

*Veicolo elettrico ibrido plug-in (PHEV – plug-in hybrid electric vehicle):* un veicolo con doppia motorizzazione, elettrica ed endotermica, le cui batterie possono essere caricate anche senza l'ausilio del motore a combustione interna, utilizzando una fonte di energia elettrica esterna collegata attraverso sistemi a cavo o wireless.

*Wall-box*: un sistema di ricarica costituito da un dispositivo installato a parete, di potenza pari o inferiore a 22 kW, dotato di contatore autonomo o collegato funzionalmente al contatore, in genere utilizzato in ambito residenziale con una potenza pari o inferiore a 3,7 kW e con possibilità di un'eventuale integrazione in sistemi di automazione e gestione di potenza dell'edificio.

*Wall-box/colonnina intelligente*: un apparato che permette la funzione di regolazione dinamica e parametrizzabile della corrente di carica (massima e/o minima consentita) tramite il segnale PWM (come da norma CEI EN 61851-1) in funzione della potenza contrattuale, dell'assorbimento degli altri apparecchi utilizzatori dell'unità abitativa e dell'eventuale contributo di una fonte di energia rinnovabile, inclusa la possibilità di interrompere la ricarica mandando l'apparecchio utilizzatore in "stand-by" (come da norma IEC 61851-1).

## 6. INTERVENTI AMMESSI AL CONTRIBUTO

Sono ammessi all'incentivo regionale l'acquisto e la relativa installazione di un punto di ricarica in ambito privato per autoveicoli elettrici su tutto il territorio di Regione Lombardia.

Sono escluse:

- le spese per l'acquisto di sistemi di ricarica in Modo 2;
- le spese per punti di ricarica già installati.

Sono ammesse le spese relative a piccoli interventi edilizi finalizzati all'installazione del punto di ricarica.

E' ammesso il finanziamento di una colonnina con più prese (ad es. due prese, in grado di ricaricare in parallelo due veicoli) a cui è assegnato un contributo di importo massimo di **1.000,00** euro per ciascuna presa. Per interventi relativi a più punti di ricarica, ma riferiti ad un unico richiedente, l'importo del contributo complessivo è la somma dei singoli contributi.

Ogni richiedente può presentare domande di contributo per un massimo di **10 prese**, corrispondenti a 10 veicoli, pari ad un **contributo massimo di 10.000,00 Euro**.

Sono ammessi gli interventi in possesso dei requisiti seguenti, tra loro alternativi:

- a) punto di ricarica conforme al Modo 3;
- b) punto di ricarica conforme al Modo 3 e modulabile in potenza.

Per "punto di ricarica conforme al Modo 3" si intende un sistema di ricarica riferito alla normativa internazionale CEI EN 61851-1, comunemente definito "wall-box" (o "colonnina" nel caso di due prese) con connettore o presa per la ricarica conforme alla norma CEI EN 62196-2 e tipo di connessione compatibile con il proprio autoveicolo. La wall-box/colonnina deve essere marcata CE e deve essere connessa all'impianto elettrico mediante morsetti. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte da un elettricista qualificato e in particolare rispettare la norma CEI 64-8/722 e la guida CEI 64-50.

E' ammessa al contributo anche una wall-box/colonnina di tipo "modulabile in potenza" ovvero controllabile da un sistema di gestione dell'energia in modo da rendere possibile la modulazione automatica della potenza di ricarica dell'autoveicolo elettrico in funzione della potenza realmente disponibile a valle del contatore; ciò al fine di evitare il superamento della soglia contrattuale (apertura automatica del contatore) e, quando presente, sfruttare al meglio la produzione di energia locale da fonte rinnovabile.

## 7. MODULAZIONE DEL CONTRIBUTO

E' assegnato un contributo a fondo perduto fino ad un importo massimo corrispondente all'**80%** delle spese ammissibili individuate al successivo punto 8, secondo le ripartizioni sottostanti. Non è previsto un limite massimo di spesa.

Il contributo massimo concedibile è fissato in **1.500,00 Euro** per un punto di ricarica singolo (una sola presa nel sistema di ricarica) e in **1.000,00 Euro** per ciascuna presa nel caso di punto di ricarica multiplo (più prese nello stesso sistema di ricarica), fino ad un massimale per richiedente pari a **10.000,00 Euro** (corrispondente a 10 prese).

L'importo del contributo è suddiviso secondo tre quote:

- A. la quota dipendente dalla tipologia del sistema di ricarica;
- B. la quota relativa al costo per l'adeguamento in potenza o il contatore dedicato;
- C. la quota corrispondente agli interventi edilizi.

Il contributo concedibile è dunque pari alla somma delle tre quote A, B e C.

La **quota A** del contributo è funzione della tecnologia del sistema di ricarica:

- per interventi relativi a wall-box/colonnine di cui alla lettera a) del precedente punto 6, ovvero conformi al Modo 3, il contributo massimo concedibile è pari al **70%** del costo d'acquisto e d'installazione del sistema;
- in caso di installazione di una wall-box/colonnina di cui alla lettera b) del precedente punto 6, ovvero in Modo 3 e modulabile in potenza, il contributo massimo aumenta fino all'**80%** del costo d'acquisto e d'installazione del sistema di ricarica.

La **quota B** è relativa alla spesa sostenuta per l'adeguamento in potenza dell'utenza elettrica o per un contatore dedicato al sistema di ricarica ed è pari al **50%** della spesa dichiarata. Se l'installazione di un contatore dedicato è subordinata all'attivazione di un nuovo contratto con il distributore di energia elettrica il contributo massimo erogabile è pari all'**80%** delle spese per il nuovo contratto con il distributore.

La **quota C** del contributo è, infine, rappresentata dal costo degli interventi edilizi effettivamente sostenuti fino ad un importo massimo di **300,00 Euro**.

Si sottolinea che la somma delle tre quote A, B e C non può in ogni caso superare il valore massimo di contributo per tipo di intervento; in conseguenza di ciò se, ad esempio, per l'installazione di una wall-box modulabile (con una sola presa), la quota A è pari a 1400,00 Euro, la quota B risulta pari a 160,00 Euro, e la quota C è pari a 300,00 Euro, il contributo assegnato non sarà pari alla somma di A, B e C, ovvero 1.860,00 Euro, ma sarà limitato al suo valore massimo, ovvero 1.500,00 Euro.

## 8. SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del presente bando sono considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) costo d'acquisto del punto di ricarica (wall-box o colonnina);
- b) costo dell'installazione del punto di ricarica;
- c) costo d'adeguamento potenza per l'allacciamento della wall-box/colonnina o per l'eventuale contatore dedicato;
- d) costo di attivazione di un nuovo contratto d'utenza;

- e) costo per interventi edilizi finalizzati all'installazione del punto di ricarica;
- f) IVA, se non detraibile.

Tutte le spese devono essere dettagliate per voci di costo e si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell'IVA senza possibilità di recupero.

Non sono ammesse spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di ricarica in Modo 2.

Saranno ritenute ammissibili ai fini dell'erogazione del contributo solamente le spese effettivamente sostenute (fatturate e liquidate) a partire dalla data di pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) della DGR 4769 del 29 gennaio 2016 "Misure di incentivazione per la diffusione dei sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici e di sistemi di ricarica domestica per veicoli elettrici", ossia a partire dal **3 febbraio 2016**.

## 9. REGIME DI AIUTO

Per le imprese le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sugli aiuti *de minimis*.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;
- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

- e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese;
- il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;
  - (art. 5 - Cumulo) gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti *de minimis* concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi a norma di altri regolamenti *de minimis* a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti *de minimis* che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
  - (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento *de minimis* saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

## **10. COME PRESENTARE LA DOMANDA**

Il contributo è concesso mediante una procedura valutativa a sportello per via telematica, suddivisa in due fasi: la fase di adesione al bando, e contestuale assegnazione del contributo, e la fase di rendicontazione ed erogazione del contributo.

La prima fase permette di prenotare il contributo sulla base delle spese preventivate per l'intervento, e l'accesso avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. Il bando prevede, ai fini dell'assegnazione del contributo, il superamento di un'istruttoria formale secondo le modalità esplicitate al successivo punto 13.

Si precisa che al fine della determinazione dell'ordine cronologico si considera la data e l'ora di invio al protocollo assegnati dalla piattaforma informatica al termine della procedura di presentazione della domanda: non saranno accettate procedure intermedie ai fini del presente bando.

La domanda di contributo, corredata della documentazione di seguito elencata e firmata digitalmente dal richiedente (Legale Rappresentante in caso di persona giuridica), deve essere presentata esclusivamente on-line, per mezzo del Sistema Informativo "SIAGE" raggiungibile all'indirizzo web:

**<http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it>**

Nell'apposita sezione del sito sono disponibili le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici personali (login/password).

**Si evidenzia che la domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto richiedente senza intermediari: non è ammessa la presentazione di domande per conto di altri soggetti.**

Al termine della compilazione on-line della domanda di contributo il sistema informatico (SIAGE) genererà automaticamente il modulo di domanda di partecipazione che dovrà essere prima scaricato dal sistema e successivamente ricaricato a sistema, con gli allegati richiesti, dopo la sottoscrizione da parte del richiedente. La sottoscrizione dovrà essere con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata e del PIN<sup>1</sup>. E' ammessa quindi anche la firma con CRS o CNS, purché generata attraverso l'utilizzo dell'ultima versione del software per la gestione della firma. Il firmatario del modulo di domanda di partecipazione si assume ogni responsabilità di verificare che il modulo ricaricato a sistema sia quello generato automaticamente garantendone integrità e contenuti. Saranno dichiarati inammissibili moduli incompleti.

Si precisa che la domanda di contributo si intende perfezionata solo a seguito dell'assolvimento in modo virtuale del pagamento della marca da bollo, di importo pari a 16,00 Euro, mediante carta di credito. I circuiti abilitati all'assolvimento sono VISA e MASTERCARD.

I soggetti esenti dal pagamento dell'imposta di bollo sono:

- g) gli Enti Pubblici (art. 16, DPR n. 955 del 30/12/1982);
- h) le Associazioni di Volontariato (art. 8, Legge n. 266 del 11/08/1991);
- i) le ONLUS (artt. 10 e 17, D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997).

La domanda risulta perfezionata, e quindi correttamente presentata, solo con l'invio al protocollo. A conclusione della procedura prima indicata il sistema informatico rilascerà in automatico la stima dell'importo del contributo assegnato, calcolato in base ai dati inseriti dal richiedente, nonché numero e data di protocollo alla domanda di contributo.

La domanda dovrà essere presentata dal richiedente con procedura "on-line" che sarà disponibile **a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 15 giugno 2016** sino all'avvenuto esaurimento della dotazione finanziaria, come meglio specificato al punto 11.

Nella stessa domanda è possibile presentare richiesta per un contributo massimo di **10.000,00 Euro**, corrispondente a **10 prese** per la ricarica di altrettanti autoveicoli elettrici intestati al medesimo soggetto.

Alla domanda è necessario allegare on-line la seguente documentazione in formato pdf:

- a) copia del documento di identità del richiedente;
- b) copia del preventivo, dettagliato in voci di costo, per l'acquisto e l'installazione del sistema di ricarica;
- c) copia della scheda tecnica del sistema di ricarica (riportante le caratteristiche indicate al punto 12);
- d) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo elettrico oppure copia del contratto di acquisto dell'autoveicolo elettrico;
- e) in caso di leasing/comodato d'uso: dichiarazione di assegnazione dell'autoveicolo per un minimo di 12 mesi;
- f) copia del preventivo per l'adeguamento in potenza per l'allacciamento della wall-box/colonnina oppure per l'installazione del contatore dedicato;
- g) copia del preventivo delle spese per interventi edilizi;

---

<sup>1</sup> Il PIN della CRS, se non ancora richiesto, può essere ottenuto presso le Aziende Sanitarie Locali, le sedi di Spazio Regione ubicate nei capoluoghi di Provincia e presso i Comuni che hanno predisposto apposite postazioni, secondo le indicazioni riportate al seguente indirizzo web: <http://www.crs.lombardia.it>



- h) l'assenso del proprietario dell'immobile o dell'area dove sarà installato il sistema di ricarica (se non coincidente con il richiedente).

I documenti di cui alle lettere **a), b), c) e d)** sono **obbligatori** per tutte le domande di contributo, pena l'esclusione dal bando; nel caso di contratto di acquisto dell'autoveicolo elettrico si evidenzia che la carta di circolazione dovrà necessariamente essere allegata entro il termine stabilito per la rendicontazione (sei mesi) pena la decadenza del contributo.

Il documento di cui alla lettera **h)** nel caso dei condomini è rappresentato dalla copia del verbale di assemblea in cui si esprime parere favorevole all'installazione del sistema di ricarica.

Per le imprese, oltre alla documentazione suddetta, è **obbligatorio** allegare la dichiarazione sulla presenza di altre forme pubbliche di contribuzione (rispetto del regime *de minimis*).

Nella richiesta deve inoltre essere dichiarato:

- i) l'indirizzo di posta elettronica al quale ricevere ogni comunicazione relativa alla domanda di contributo;
- j) l'accettazione delle condizioni del bando;
- k) la disponibilità per le eventuali indagini tecniche e controlli che Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare;
- l) l'impegno a comunicare tempestivamente, ed in ogni caso prima dell'erogazione del contributo, ogni eventuale variazione anagrafica e, per le imprese, ogni variazione riguardante la localizzazione della sede legale o operativa nonché il ricevimento di formale ingiunzione di recupero su aiuti illegali percepiti.

Infine, se la domanda è presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante vanno allegati, a pena di esclusione, anche **l'atto di delega** e la **copia del documento di identità del delegato**.

Le domande pervenute con modalità difformi rispetto alla procedura descritta nel presente punto non sono ammissibili.

## **11. ESAURIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Ad esaurimento della dotazione finanziaria, verrà consentito l'inserimento della richiesta di contributo per la creazione di una lista di riserva, fino ad un massimo di richieste aggiuntive pari al 20% delle risorse inizialmente stanziare, ovvero fino ad un importo pari a **200.000,00 Euro**. Gli interventi in lista d'attesa verranno finanziati in caso di rinuncia o riduzione degli importi necessari alla realizzazione degli interventi già finanziati oppure in caso di rifinanziamento del bando. Nel momento in cui risultino disponibili le risorse per l'erogazione del contributo ai richiedenti in lista d'attesa, questi ne avranno comunicazione tramite e-mail all'indirizzo comunicato nella domanda di contributo.

Una volta creata la lista d'attesa, non sarà più possibile inoltrare ulteriori richieste di contributo. Regione Lombardia provvederà a dare comunicazione di esaurimento delle risorse e della creazione della lista di riserva sia sul Sistema Informativo SIAGE sia sul sito **www.regione.lombardia.it**.

La lista d'attesa avrà validità fino al 31 dicembre 2016, data fissata quale scadenza del bando, termine oltre il quale decadrà automaticamente.

## 12. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA DI RICARICA

Il punto di ricarica deve essere conforme al Modo 3 della normativa internazionale CEI EN 61851-1, comunemente definito “wall-box” (o “colonnina” nel caso di due prese) con connettore o presa di ricarica di tipo 2 specificato nella norma CEI EN 62196-2.

La wall-box/colonnina deve essere marcata CE e deve essere connessa all’impianto elettrico mediante morsetti. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte da un elettricista qualificato e in particolare rispettare la norma CEI 64-8/722 e la guida CEI 64-50.

La wall-box/colonnina può anche essere di tipo modulabile in potenza ovvero controllabile da un sistema di gestione dell’energia in modo da rendere possibile la modulazione automatica della potenza di ricarica dell’autoveicolo elettrico in funzione della potenza realmente disponibile a valle del contatore al fine di evitare il superamento della soglia contrattuale (apertura automatica del contatore) e, quando presente, sfruttare al meglio la produzione di energia locale da fonte rinnovabile.

Nella successiva Figura 1 è rappresentata l’architettura di inserimento di una wall-box intelligente in una rete utente.




Figura 1: Architettura di inserimento di una wall-box intelligente in una rete utente.

In dettaglio la spiegazione dei blocchi illustrati:

- Blocco 1: il sistema si riferisce ad impianti monofase fino a 10 kW nominali (potenza contrattuale del contatore del distributore);
- Blocco 2: può essere costituito da un wattmetro, un energy meter, un trasformatore di corrente, un controllo carichi domotico, un gestore di potenza, o altro dispositivo;
- Blocco 3: interfaccia digitale o controllo carichi domotico (il blocco 3 può essere integrato nei blocchi 2 o 4 o essere separato);
- Blocco 4: è una stazione di ricarica in modo 3 monofase fino a 32A dotata di un sistema di controllo della potenza o interfacciabile con un sistema di controllo esterno mediante un qualsiasi sistema di comunicazione;

- Blocco 5: utenza domestica costituita dagli altri apparecchi utilizzatori dell'unità abitativa, è il carico privilegiato non interrompibile;
- Blocco 6: nel caso di eventuale fonte rinnovabile i blocchi 2 o 3 devono essere in grado di rilevare il contributo per una corretta gestione dell'energia disponibile.

La scheda tecnica del sistema di ricarica, che risulta tra i documenti da allegare alla domanda, deve riportare obbligatoriamente le informazioni indicate in Tabella 1.

**Tabella 1. Caratteristiche richieste per le wall-box di tipo normale e intelligente.**

<b>Caratteristiche tecniche</b>	
<b>Modo di ricarica</b>	Modo 3 (conforme alla norma CEI EN 61851-1)
<b>Corrente nominale</b>	16A - 32A
<b>Tensione nominale</b>	230 V (monofase), 400 V (trifase)
<b>Potenza</b>	3,7 kW, 7,4 kW monofase 11kW, 22 kW trifase
<b>Presa/connettore per la ricarica</b>	compatibile con il proprio veicolo (conforme alla norma CEI EN 62196-2)
<b>Modulazione (solo per le wall-box intelligenti)</b>	0A (stand-by), da 6A a corrente nominale a gradini maggiori o uguali a 1 A tramite PWM (conforme alla norma IEC 61851-1)
<b>Protezione</b>	<i>se monofase:</i> protezione magnetotermica differenziale con corrente di intervento non superiore a 30mA, almeno di tipo A <i>se trifase:</i> dispositivi di protezione differenziale di tipo B o equivalente (conforme alla norma CEI 64-8/722)
<b>Certificazioni</b>	CE
<b>Montaggio</b>	a muro, a palo, a terra (se colonnina)

### **13. TERMINI E MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, è eseguita dall'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche di Regione Lombardia.

Le domande che presentano caratteristiche conformi ai requisiti richiesti al punto 6 ed ai criteri di ammissibilità di cui al punto 8, saranno ammesse al contributo secondo l'ordine cronologico di arrivo e sino all'avvenuto esaurimento dei fondi messi a disposizione.

In esito alla verifica dei requisiti richiesti dal bando e della ammissibilità dei costi preventivati, l'ufficio responsabile, entro **30 giorni** dalla data di invio al protocollo della domanda stessa, chiude l'istruttoria attraverso un provvedimento di assegnazione o di diniego del contributo che sarà comunicato al richiedente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta di accesso e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. per i necessari adempimenti.

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni che si rendessero necessari, fissando i termini per la risposta, che comunque non potranno essere superiori a **10 giorni lavorativi** dalla data della richiesta. In tale ipotesi, i termini temporali (30 giorni) di cui al comma precedente si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta l'inammissibilità della domanda e il conseguente riutilizzo delle risorse.

#### **14. COME SI RICEVE IL CONTRIBUTO**

Dalla data del provvedimento di assegnazione del contributo decorre il termine di **sei mesi** a disposizione del richiedente per la realizzazione dell'intervento e per la sua rendicontazione, salvo il caso di intervento già realizzato, ammissibile solo se avvenuto in data successiva al 3 febbraio 2016. Il contributo è erogato in un'unica soluzione, ad installazione avvenuta e previa rendicontazione dettagliata delle spese sostenute pena la revoca del contributo stesso, ed è effettuata sul conto corrente bancario/postale indicato dal soggetto richiedente in fase di domanda del contributo.

Ad intervento ultimato il soggetto richiedente si collega alla domanda di contributo presente nell'applicativo SIAGE e inserisce la documentazione di seguito elencata:

- a) copia della fattura d'acquisto del sistema di ricarica;
- b) copia della fattura dell'installatore;
- c) copia delle quietanze di pagamento;
- d) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo elettrico
- e) copia della dichiarazione di conformità;
- f) copia della fattura per l'adeguamento di potenza o dell'installazione del contatore dedicato;
- j) copia della fattura per interventi edilizi relativi all'installazione del sistema di ricarica.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d) ed e)** sono **obbligatori** per tutte le domande di contributo, pena l'esclusione dal bando.

Eventuali variazioni in diminuzione, a consuntivo, dei costi preventivati determinano proporzionalmente una riduzione del contributo assegnato. Un eventuale incremento del costo complessivo dell'intervento non determina in nessun caso l'adeguamento in aumento del contributo assegnato.

Si evidenzia che la modalità on-line per la rendicontazione della domanda sarà attiva sul sistema SIAGE solo **a partire dalle ore 12.00 di lunedì 3 ottobre 2016**.

Al termine della verifica della rendicontazione presentata, l'ufficio responsabile, entro **30 giorni** dalla data di invio on-line della documentazione suddetta, chiude l'istruttoria di valutazione mediante apposito provvedimento del Responsabile del procedimento. Il decreto sarà notificato contestualmente al beneficiario e a INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.p.A. che, in caso di esito positivo dell'istruttoria, provvederà all'erogazione del contributo entro il termine di **30 giorni**.

Per le imprese, il documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità sarà acquisito direttamente da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, prima dell'erogazione del contributo. In caso di verifica di irregolarità del DURC si attiverà la procedura di intervento sostitutivo in favore dell'ente previdenziale di riferimento, come disciplinata dall'art. 4 del DPR 207/2010 e s.m.i., ovvero si provvederà d'ufficio a trattenere dal contributo assegnato l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva accertata.

Anche durante la fase istruttoria di valutazione l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della documentazione presentata. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di **10 giorni lavorativi** dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

In nessun caso saranno ammesse proroghe: il termine per la presentazione della rendicontazione e della richiesta dell'erogazione è fissato in **180 giorni** dalla data di assegnazione del contributo.

## **15. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate da Regione Lombardia al richiedente all'indirizzo di posta elettronica specificato nella domanda.

## **16. DECADENZA E RINUNCIA**

Qualora il beneficiario rinunci espressamente all'incentivo o non presenti la documentazione richiesta al punto 14 entro sei mesi dalla conferma dell'assegnazione del contributo, si provvederà a revocare il contributo assegnato.

## **17. CONTROLLI**

Regione Lombardia si riserva di effettuare – direttamente o tramite personale incaricato – controlli in loco e sulla documentazione tecnica e/o contabile presentata.

A tal fine il beneficiario del contributo si impegna a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'intervento di cui trattasi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo.

Nel caso in cui tutta o parte della documentazione di cui sopra non fosse accessibile, o ne venisse accertata l'irregolarità, la Regione avrà la facoltà di revocare tutto o parte del contributo.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza dell'intervento realizzato al progetto presentato nella domanda di contributo l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate nonché degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

E' fatto salvo il diritto di Regione Lombardia di applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **18. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

## **19. A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI**

Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Unità Organizzativa Energia e Reti Tecnologiche, della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Il presente bando è reperibile sul sito web di Regione Lombardia ([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)) e sul sito web di SIAGE ([www.agevolazioni.regione.lombardia.it](http://www.agevolazioni.regione.lombardia.it)).

Per tutte le informazioni riguardanti il bando è a disposizione la casella di posta elettronica **bando\_ricarica@regione.lombardia.it**.

Informazioni di carattere generale potranno essere richieste al numero gratuito **800 318 318** o agli sportelli di Spazio Regione presso le Sedi territoriali di Regione Lombardia, presenti in ogni capoluogo di Provincia.

Sul sito **www.agevolazioni.regione.lombardia.it** sono disponibili i video tutorial riguardanti le modalità di registrazione e profilazione e le modalità di presentazione della domanda.

Per assistenza tecnica all'utilizzo del servizio on-line su SIAGE per la compilazione della domanda è possibile contattare il numero verde **800.131.151** attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L'assistenza tecnica è disponibile dal lunedì al venerdì escluso festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

## 20. RIEPILOGO ITER PROCEDURALE

